



Comune di Alberobello

Provincia di Bari
UFFICIO TRIBUTI



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio
Mondiale

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – I.M.U. ANNO 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 1, comma 639, Legge 27/12/2013, n. 147, che istituisce, a decorrere dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13, D.L. 06/12/2011, n. 201, conv. con modificazioni dalla L. 214/2011, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Visto l'art. 1, comma 703, L. 147/2013, il quale stabilisce che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";
Visto l'art. 13, D.L. 201/2011, istitutivo a partire dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 D.L. n. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Vista la delibera di C.C. 12 del 21/03/2012 di approvazione del Regolamento Comunale I.M.U. e successiva delibera di C.C. n. 40 del 25/09/2012 di modifica;
Vista la delibera di C.C. n. 87 del 29/11/2013 di approvazione delle aliquote e detrazioni I.M.U.;

INFORMA

che entro il **16 GIUGNO 2014** deve essere effettuato il versamento dell'**acconto** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2014, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Soggetti passivi: il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile, il coniuge assegnatario della casa coniugale. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all'imposta: l'imposta è dovuta su tutti gli immobili posseduti. I terreni agricoli ubicati nel territorio comunale sono esenti ai sensi dell'art. 7, lett. h), D.Lgs. 504/92.

Base imponibile:

- **Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale**, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune ha stabilito appositi valori di riferimento, meramente indicativi, come da delibera di C.C. n. 83 del 29/11/2013

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dalla delibera di C.C. n. 87 del 29/11/2013, ed ai sensi della L. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota statale
Abitazione principale (SOLO cat. A/1-A/8-A/9) e pertinenze (cat. C/2-C/6-C/7)	0,48%
Fabbricato rurale ad uso strumentale	ESENTE
Tutti gli altri immobili	0,87%
Aree fabbricabili	0,87%
Altri immobili di cat. C1 e D	0,81%

Le aliquote sopra riportate sono valide per il calcolo dell'imposta della rata di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno.

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 707, DELLA LEGGE N. 147/2013, SONO ESCLUSE DAL VERSAMENTO DELL'I.M.U.:

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, TRANNE I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9;**
- UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI NONCHE' ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, COMUNQUE DENOMINATI, AVENTI LE STESSSE FINALITA' DEGLI IACP, ISTITUITI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 93 DEL DPR 616/1977;**
- FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 22/04/2008 (G.U. N. 146/ DEL 24/06/2008);**
- CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE;**
- UNICO IMMOBILE POSSEDUTO E NON CONCESSO IN LOCAZIONE DA PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE ALLE FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA E PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.**

INOLTRE, SONO ESENTI:

- TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ART. 13 d.l. 201/2011 (comma 708, L. 147/2013);**
- BENI MERCE (comma 9bis, art. 13, d.l. n. 201/2011, conv. L. 214/2011, sostituito da art. 2, comma 2, d.l. 102/2013, conv. L. 124/2013).**

Ai fini dell'imposta è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, **anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo**.

Detrazione: per l'**unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e relative pertinenze compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è A149. Esclusivamente per i fabbricati di cat. D, nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale, quest'ultima calcolata con l'aliquota base dello 0,76%.** L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 5,00.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Fabbricati rurali strumentali	=====	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Altri fabbricati	3918	=====
Altri fabbricati cat. D	3930	3925

Dichiarazione: I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 13, comma 12 ter del D.L. n. 201 del 06-12-2011, comma inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l del D.L. n. 16 del 02-03-2012), utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale disponibile presso l'ufficio tributi ovvero scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Alberobello. Le dichiarazioni vanno consegnate presso l'Ufficio Tributi ovvero spedite tramite raccomandata semplice.

Per maggiori informazioni:

Ufficio Tributi – Piazza del Popolo II° piano (mercoledì ore 11.00 – 13.00 / giovedì ore 11.00 – 13.00 / 16.00 – 18.00)

E-mail: settoretributi@comune.alberobello.ba.it - PEC: tributi@mailcert.comune.alberobello.ba.it

Tel. 080/4036251 - 080/4036226 – sito internet: www.comunealberobello.gov.it

Alberobello, 03 giugno 2014

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Maria PUNZI